



COLLEGIO TECNICO

Commissione Tutela Ambientale

DELIBERA N. 35

Oggetto: Esame pratica della ditta **M.L. DI MACARI CLAUDIO E LAURETTA MARIA PIA SNC** (Via Roncaglia, 524 Santarcangelo di Romagna - RN) in merito alla autorizzazione per la raccolta e il trasporto di rifiuti nel territorio della Repubblica di San Marino (D.D. 27/04/2012 n. 44).

Seduta del 15 maggio 2015

Vista la documentazione presentata dall'Azienda e l'istruttoria redatta dal Dipartimento Prevenzione, *si ritiene di autorizzare alla raccolta e trasporto di rifiuti Speciali pericolosi* per quanto di competenza territoriale sammarinese, limitatamente alle categorie, ai rifiuti (individuati dai codici CER), ai quantitativi e con i mezzi indicati nell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale Emilia Romagna - N. BO 13471 e s.m.i..

Per quanto riguarda la durata dell'autorizzazione, il presente provvedimento ha la medesima efficacia temporale del succitato provvedimento di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali:

Categoria 5 Classe F - 10/03/2020

Restano fermi gli obblighi previsti dagli Accordi Italo - Sammarinesi vigenti in materia di trasporto transfrontaliero di rifiuti prodotti nella Repubblica di San Marino nonché quelli derivanti da normative europee ed italiane.

San Marino, 15 maggio 2015

per il Collegio Tecnico
Il Coordinatore
Ing. Rodolfo Valli



La presente delibera viene redatta in duplice originale di cui un esemplare viene conservato presso l'ufficio ed uno viene rilasciato a richiesta dell'interessato.



REPUBBLICA DI SAN MARINO



Viale A. Onofri, 87 - 47890 San Marino



T +378 (0549) 887067 - F +378 (0549) 887068



Numero d'iscrizione
BO13471

Il Presidente della Sezione regionale Emilia Romagna dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n. 148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di revisione presentata in data 20/08/2014 registrata al numero di protocollo 26594/2014;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna di data 13/01/2015 con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria 5 classe F dell'impresa/Ente M.L. S.N.C. DI MACARI CLAUDIO E LAURETTA MARIA PIA;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 10/03/2015 con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. 2A/2015 del 15/01/2015 prestate da **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALMARECCHIA SOC COOP** per l'importo di Euro 51.645,69 per la categoria 5 classe F dell'impresa/Ente M.L. S.N.C. DI MACARI CLAUDIO E LAURETTA MARIA PIA.

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 10/03/2015 con la quale è stata disposta la revoca delle garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 3D/2010 del 22/02/2010 dalla **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALMARECCHIA SOC COOP** a favore del Ministero dell'Ambiente;

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)



Denominazione: M.L. S.N.C. DI MACARI CLAUDIO E LAURETTA MARIA PIA
Con Sede a: SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
Indirizzo: VIA RONCAGLIA, 524
CAP: 47822
C. F.: 03845050404

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2
(legale/i rappresentante/i)

M.L. S.N.C. DI MACARI CLAUDIO E LAURETTA MARIA PIA
Numero Iscrizione BO13471
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.8322/2015 del 12/03/2015



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
Dlgs 152/06



MACARI CLAUDIO
Codice fiscale: MCRCLD64D19I304F
Carica: socio amministratore

LAURETTA MARIA PIA
Codice fiscale: LRTMRP65E55H294R
Carica: socio amministratore

(responsabile/i tecnico/i)

DI SABATINO ROBERTO
codice fiscale: DSBRT57C01D043F
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

5 - F

Elenco mezzi inerenti l'iscrizione

Targa: **DY165RF**
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: WDB9700731K450773

Art. 3

(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

categoria:
5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
classe:
F quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

inizio validità: 10/03/2015
fine validità: 10/03/2020


Elenco mezzi:

Targa: **DY165RF**
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

[05.01.03*] [05.01.05*] [05.01.06*] [07.05.01*] [08.03.19*] [12.01.09*] [12.01.10*] [13.01.01*] [13.01.04*]
[13.01.05*] [13.01.09*] [13.01.10*] [13.01.11*] [13.01.12*] [13.01.13*] [13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*]
[13.02.07*] [13.02.08*] [13.03.01*] [13.03.06*] [13.03.07*] [13.03.08*] [13.03.09*] [13.03.10*] [13.04.01*]
[13.04.03*] [13.05.02*] [13.05.03*] [13.05.06*] [13.05.07*] [13.07.01*] [13.07.02*] [13.07.03*] [13.08.02*]
[16.01.13*] [16.07.08*] [19.02.07*] [19.08.10*] [19.11.03*]





Art. 4
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:


- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.

M.L. S.N.C. DI MACARI CLAUDIO E LAURETTA MARIA PIA

Numero Iscrizione BO13471

Prof. n.8322/2015 del 12/03/2015

Provvedimento di Rinnovo



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
Dlgs 152/06

12) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120.

13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999

14) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

Le garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 3D/2010 del 22/02/2010 dalla **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALMARECCHIA SOC COOP** a favore del Ministero dell'Ambiente sono revocate con efficacia dal **10/03/2015**.

Art. 6

Le garanzie finanziarie di cui all'articolo 5 restano efficaci per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. Decorso tale termine le garanzie si estinguono automaticamente.

Art. 7
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 12/03/2015

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Franco Tonelli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

